



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di attività  
scolastiche, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



## **DIREZIONE DIDATTICA CASTROVILLARI 2**

Via Delle Orchidee, 7 - 87012 Castrovillari (CS)

e-mail [csee59100x@istruzione.it](mailto:csee59100x@istruzione.it) - pec: [csee59100x@pec.istruzione.it](mailto:csee59100x@pec.istruzione.it)

Codice meccanografico: csee59100x - CF: 83002260780 - Codice Univoco: UFESEJ

[www.ddcastrovillari2.edu.it](http://www.ddcastrovillari2.edu.it)

**Anno scolastico 2020/2021**

**Circolare n. 196**

DIREZIONE DIDATTICA '2° CIRCOLO'  
CASTROVILLARI (CS)

N° Prot. 3929 VIII.1

del 25/08/2021

**Uscita**

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  
Direzione Didattica 2° circolo

Loro Sedi

Al Sito della scuola

**Oggetto: OBBLIGO POSSESSO E CONTROLLO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19" PER TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO – DISPOSIZIONI**

Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola, docente e non docente, che il decreto-legge n. 111/2021 ha stabilito l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19" e l'obbligo di verifica del possesso di tale certificazione da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

**Pertanto, tutto il personale docente e ATA in servizio, a far data dal 1 settembre 2021, dovrà mostrare il possesso della certificazione (nei format previsti dalla legge) agli assistenti amministrativi dell'Ufficio Personale, delegati formalmente a tale controllo.**

Con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, saranno rese pubbliche le modalità organizzative di verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

**Si ricorda a tutto il personale la normativa specifica in materia.**

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, definisce le modalità di emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi COVID-19, che è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La **violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde** (di cui al comma 1 dell'art. 9 TER del Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n.87, è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro [da 400 a 1000 euro]". Alla "sanzione", che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né

permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di "assenza ingiustificata" - per mancato possesso della "certificazione verde COVID-19" - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Il già citato comma 2 stabilisce che, *"a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"*.

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute *"retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"*.

### **ESENZIONI DALLA VACCINAZIONE**

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021/12 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a *"consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105"* e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

-----  
**Tutto il personale scolastico, sia quello in possesso della certificazione di esenzione che quello provvisto della "certificazione verde COVID-19",**

#### **DEVE**

**comunque continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto, oltre al protocollo di sicurezza previsto dalla Scuola in ragione delle proprie specificità.**

Si confida nella collaborazione e nel dovere civico di tutti, fondamentale per il contrasto alla pandemia e per garantire la salute e l'incolumità di tutti e ciascuno.

Si allegano i seguenti riferimenti normativi:

- DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. **111**
- circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Raffaele Le Pera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93